



UNIPOL RISPARMIO mixESG

Assicurazione mista multiramo con partecipazione agli utili e unit linked a premi unici ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi (Tariffa U35011C)

SET INFORMATIVO U35011C-01/2025.1 composto da:

- KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)

D35011C-01/2025.1

- DIP AGGIUNTIVO IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi)

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)

- Facsimile del modulo di Proposta

mod. U35011C ed. 01/2025

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

UNIPOL RISPARMIO mixESG (Tariffa U35011C), ideato da Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.

La presente tariffa è riservata ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte dalla Società che prevedono condizioni agevolate.

Sito internet: www.unipol.it.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800.551.144.

CONSOB è responsabile della vigilanza della Società in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento: 02/01/2025 (ultimo aggiornamento).

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo. Assicurazione mista multiramo con partecipazione agli utili e unit linked a premi unici ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi.

Termine. La durata del contratto, scelta dal Contraente, può variare da un minimo di 20 anni ad un massimo di 30 anni, rispettando comunque i vincoli sull'età assicurativa massima dell'Assicurato a scadenza, indicati nel DIP aggiuntivo IBIP. La Società non può estinguere unilateralmente il contratto che si risolve automaticamente alla scadenza o, prima di questa, nel caso di premorienza dell'Assicurato.

Obiettivi. L'obiettivo, realizzabile tramite un Piano di pagamento dei premi (di seguito anche "Piano"), è l'incremento dell'importo complessivo da investire – pari al premio pagato, unico ricorrente o aggiuntivo, al netto dei costi – e la promozione di caratteristiche ambientali e sociali, attraverso l'integrazione dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Environmental = ambientali, Social = sociali, Governance = di governo societario) nel processo e nei criteri di selezione e di gestione degli investimenti. L'importo complessivo da investire è ripartito in 2 componenti: (i) 40% investito in Quote del Fondo interno ESG Unipol (di seguito "Fondo"): Capitale in Quote; (ii) 60% collegato alla Gestione separata R.E. Unipol (di seguito "Gestione separata"): Capitale Rivalutabile. La somma del Capitale Rivalutabile e del Capitale in Quote, eventualmente aumentato dell'importo da investire in Quote, costituisce il Capitale Assicurato. Se sono stati pagati i premi unici ricorrenti previsti dal Piano sono possibili i premi aggiuntivi, condizionati al preventivo accordo con la Società. Il Capitale Rivalutabile si rivaluta annualmente in base alla misura di rivalutazione annua che è pari al tasso medio di rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione separata, al netto della commissione trattenuta dalla Società. È inoltre prevista una prestazione minima garantita (per i dettagli v. sez. "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"). La Gestione separata, denominata in Euro, è una speciale forma di gestione degli investimenti - separata da quella delle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento - che privilegia la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, investendo principalmente in titoli del comparto obbligazionario denominati in euro, di emittenti sia pubblici sia privati. Il rendimento è calcolato con riferimento al valore di iscrizione degli attivi nella Gestione separata e non risente delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che vengono contabilizzate solo al momento dell'eventuale realizzo. Il Capitale in Quote è espresso in Quote del Fondo e risente delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote stesse sono rappresentazione. Il Fondo ha uno stile di gestione flessibile teso a selezionare gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento, ponderate per il rischio ed investe in attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario e azionario ed in quote e/o azioni di O.I.C.R. (compresi ETF) denominati in Euro o in altre valute. Il Fondo persegue l'obiettivo di incrementare il valore degli investimenti, contenendo il rischio (misurato con l'indicatore VaR mensile con un intervallo di confidenza del 95%) entro la soglia del 4,00%. L'area geografica di riferimento per gli investimenti è globale.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto. Il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio (o superiore). Il prodotto è altresì idoneo a soddisfare eventuali preferenze di sostenibilità espresse dai Contraenti.

Prestazioni assicurative e costi. In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto o in caso di premorienza prima di tale data, la Società paga ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato. In caso di premorienza il Capitale Assicurato è maggiorato di un Bonus, pari ad una percentuale del Capitale Assicurato, dipendente dall'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso: 1,00% per età ≤ a 50 anni; 0,50% per età > a 50 anni, ma ≤ a 70 anni; 0,10% per età > a 70 anni. L'importo del Bonus non può comunque superare € 50.000,00. I valori di tali prestazioni sono riportati nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento". Il finanziamento del Bonus (prestazione di natura demografica) non avviene attraverso il premio ma attraverso una parte, pari a 0,01%, delle commissioni applicabili alla Gestione separata e al Fondo, pertanto detto finanziamento non comporta una riduzione del rendimento dell'investimento ulteriore rispetto a quella derivante dall'applicazione delle commissioni. La durata del Piano di pagamento dei premi, con frequenza annuale, semestrale o mensile, coincide con la durata del contratto meno 5 anni. L'importo medio investito è pari a € 972,45 per € 1.000,00 di premio unico ricorrente.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato pari a 10 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso 1 anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello "basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagarvi quanto dovuto.

Il Capitale Rivalutabile calcolato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza dell'Assicurato, non può risultare inferiore al 100% della somma dei capitali rivalutabili iniziali, diminuiti a seguito di riscatti parziali e di riduzione del contratto. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applica se il disinvestimento avviene prima del decimo anniversario della data di decorrenza del contratto. Il Capitale in Quote non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere l'intero investimento in Quote o parte di esso.

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. La formulazione degli scenari tiene in considerazione la ripartizione dell'investimento in misura prefissata tra Fondo e Gestione separata e le precisazioni ad essi di seguito riferite riguardano la sola parte di investimento effettuata rispettivamente nel Fondo e nella Gestione separata, mentre le informazioni espresse unitariamente sono calcolate come media ponderata dei valori riferiti agli stessi.

Per la parte investita nel Fondo lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 15 anni.

Per la parte investita in Gestione separata gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni. Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo € 0,00 | | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 5 anni | In caso di disinvestimento dopo 10 anni |
|---|---|--|--|---|
| Scenari di sopravvivenza | | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima del periodo di detenzione raccomandato. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | - | - | € 5.830 |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | € 751 | € 4.581 | € 9.149 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -24,91% | -2,90% | -1,62% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | € 849 | € 4.788 | € 10.041 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -15,09% | -1,44% | 0,07% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | € 905 | € 5.170 | € 11.208 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -9,47% | 1,12% | 2,06% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | € 955 | € 5.452 | € 11.807 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -4,54% | 2,90% | 3,00% |
| Scenario di morte | | | | |
| Decesso dell'Assicurato | Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi | € 962 | € 5.253 | € 11.269 |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Per la parte investita nel Fondo lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra dicembre 2021 e settembre 2024, lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra settembre 2009 e settembre 2019, lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra novembre 2011 e novembre 2021. Per la parte investita in Gestione separata lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Le informazioni riguardanti le prestazioni minime garantite sono riportate nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

— nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

— 10.000 EUR di investimento.

| | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 5 anni | In caso di disinvestimento dopo 10 anni |
|--|--|--|---|
| Costi totali | € 135 | € 426 | € 1.196 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 14,5% | 2,2% ogni anno | 1,7% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,8% prima dei costi e al 2,1% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni |
|--|--|
| Costi di ingresso Costi di emissione da aggiungere al primo premio unico ricorrente: € 50,00 Costi fissi da sottrarre ad ogni eventuale premio unico aggiuntivo: € 5,00 Questi costi sono già inclusi nel premio. Sono compresi costi di distribuzione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. | 0,0% |
| Costi di uscita I costi di uscita applicati in caso di riscatto prima della scadenza del contratto o in caso di recesso sono illustrati nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?". Questi costi si applicano solo se viene esercitato il diritto di recesso o di riscatto da parte del Contraente. I costi di uscita complessivi sono indicati nella colonna successiva. | 0,0% |
| Costi correnti registrati ogni anno | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio Costi fissi: € 3 (variabile da €1 a €3 in base alla frequenza di pagamento scelta) Costi in percentuale: 2,00% al netto dei costi di emissione o dei costi fissi. Commissione di gestione annua del Fondo: 1,80% Commissione annua della Gestione separata: 1,30 punti percentuali Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 1,7% |
| Costi di transazione Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | 0,0% |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | |
| Commissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0,0% |

I costi in percentuale in tabella decrescono in base all'annualità in cui cade la scadenza del premio: prime 10 annualità-> 2,0%, successive-> 1,5%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il Periodo di detenzione raccomandato esprime un'indicazione sul periodo di tempo minimo in termini di possibilità sia di recuperare i costi sostenuti per la parte in Gestione separata, sia di profilo di rischio del Fondo, tenuto anche conto del periodo in cui sono presenti penali in caso di uscita anticipata. Il Periodo di detenzione minimo richiesto è determinato considerando il termine oltre il quale è esercitabile il riscatto. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sul profilo di rischio e sulla performance del prodotto. La prestazione minima garantita sul Capitale Rivalutabile non si applica in caso di disinvestimento nei primi 10 anni di durata. Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere ed ha diritto al rimborso del premio pagato al netto dei costi di emissione pari a € 50,00: tale importo terrà conto dell'andamento del controvalore delle quote acquisite. È possibile esercitare il riscatto dopo 1 anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto totale è pari al Capitale Assicurato. Se esercitato prima che siano pagati i premi previsti per i primi 6 anni, il valore è pari al Capitale Assicurato diminuito della penale di riduzione (una percentuale che decresce fino ad annullarsi in base al numero di annualità di premi ricorrenti interamente pagati: 15% meno di 1 annualità; 2,25% se pagata 1 annualità; 1,75% 2 annualità; 1,25% 3 annualità; 0,75% 4 annualità; 0,25% 5 annualità). La penale di riduzione si applica anche in caso di interruzione di pagamento dei premi nei primi 6 anni. È possibile anche il riscatto parziale, con riduzione proporzionale del Capitale Rivalutabile e del Capitale in Quote. Il valore di riscatto (totale o parziale) è diminuito di una percentuale pari al 2,25% se trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, 1,75% se trascorsi 2 anni, 1,25% se trascorsi 3 anni, 0,75% se trascorsi 4 anni, 0,25% se trascorsi 5 anni e, successivamente, 0,00%, e di un costo fisso pari a € 5,00. L'impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione "Quali sono i costi?".

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (e relativi dipendenti e collaboratori) sono inoltrati alla Società tramite: (i) e-mail: reclami@unipol.it; (ii) fax: 02 51815353; (iii) posta: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea, 3/b - 20097 San Donato Milanese (MI); oppure (iv) modulo reclami disponibile sul sito www.unipol.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. È possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente se riguarda il suo comportamento. I reclami relativi al comportamento degli Intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche) nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet www.unipol.it.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set informativo, di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.unipol.it.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666 - Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03
 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - unipol.com - unipol.it

Assicurazione mista multiramo con partecipazione agli utili e unit linked a premi unici ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: UNIPOL RISPARMIO mixESG (Tariffa U35011C)
Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)

Il presente DIP è stato realizzato in data 02/01/2025 ed è l'ultimo aggiornamento pubblicato disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A. (di seguito "Società"), Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046, Sede Legale Via Stalingrado, 45; CAP 40128; Bologna (Italia); tel. +39 051.5077111; fax 051.7096584, siti internet: www.unipol.com - www.unipol.it; e-mail: assistenza@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it. La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0178787 del 25 luglio 2024 adottato con Delibera IVASS n. 59/2024. La Società è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie.

Con effetto a far data dal 31 dicembre 2024 Unipol Gruppo S.p.A., già società di partecipazione assicurativa capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, ha incorporato la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., acquisendone per l'effetto le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ed assumendo la denominazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. Il bilancio d'esercizio di Unipol Gruppo al 31 dicembre 2023 espone un patrimonio netto di 6.177 milioni di euro, di cui capitale sociale per 3.365 milioni di euro e totale riserve patrimoniali per 2.434 milioni di euro. Unipol Gruppo, quale società di partecipazione assicurativa, non era in precedenza tenuta a redigere la relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR), che sarà redatta per la prima volta da Unipol Assicurazioni S.p.A. con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 e sarà pubblicata nei termini di legge. Con riferimento al 31 dicembre 2023 Unipol Gruppo ha redatto e pubblicato la Relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del Gruppo Unipol, disponibile sul sito internet della società al seguente link <https://www.unipol.it/it/relazione-sulla-solvibilita-e-condizione-finanziaria-2023>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

L'assicurazione qui descritta è un'assicurazione sulla vita multiramo a premi unici ricorrenti e con possibilità di premi unici aggiuntivi le cui prestazioni sono collegate in parte al rendimento della Gestione separata "R.E. Unipol" (di seguito "Gestione separata") e in parte al valore delle Quote del Fondo interno "ESG Unipol" (di seguito "Fondo interno").

I regolamenti della Gestione separata e del Fondo sono disponibili sul sito www.unipol.it.

L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni:

Prestazioni principali

✓ Prestazioni in caso di vita

La Società paga ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è ancora in vita.

✓ Prestazioni in caso di decesso

La Società paga ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato aumentato di un Bonus al momento del decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza contrattuale. Il rischio morte è coperto, senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso, fatto salvo quanto indicato nella rubrica "Ci sono limiti di copertura?".

Il Capitale Assicurato – costituito dal Capitale in Quote, collegato al valore delle Quote del Fondo interno, e dal Capitale Rivalutabile, collegato al rendimento della Gestione separata – si acquisisce progressivamente mediante il pagamento dei premi (unici ricorrenti e aggiuntivi), come descritto alla rubrica "Quando e come devo pagare?".

Ogni premio pagato, al netto dei costi di cui all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, costituisce l'importo complessivo da investire in parte in Capitale Rivalutabile ed in parte in Capitale in Quote come descritto nella rubrica "Quando e come devo pagare?".

Il Capitale Rivalutabile si rivaluta annualmente in funzione del rendimento della Gestione separata secondo il meccanismo descritto nella rubrica "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Il Capitale in Quote è pari alla somma (i) del controvalore delle Quote del Fondo attribuite al contratto, determinato – in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza – moltiplicando il numero delle Quote per il valore unitario delle stesse alla data di valorizzazione coincidente con il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui la Società ha ricevuto la denuncia del decesso con tutta la documentazione necessaria oppure – in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza

contrattuale – moltiplicando il numero delle Quote per il valore unitario delle stesse alla data di valorizzazione coincidente con il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana precedente la data di scadenza e (ii) dell'eventuale importo complessivo netto da investire in Quote, ma non ancora convertito, a fronte dei premi versati. Il Capitale in Quote risente pertanto delle oscillazioni del valore delle Quote del Fondo come descritto nella rubrica "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Il **Bonus** è pari al Capitale Assicurato moltiplicato per una Percentuale determinata in funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso pari a: 1,0% per età assicurativa inferiore o pari a 50 anni; 0,50% per età assicurativa superiore a 50 anni, ma inferiore o pari a 70 anni; 0,10% per età assicurativa superiore a 70 anni. L'importo del Bonus non può comunque superare € 50.000,00. L'età assicurativa è calcolata in anni interi alla data del decesso, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

L'assicurazione non prevede le seguenti prestazioni:

- ✗ prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked);
- ✗ prestazioni collegate ad operazioni di capitalizzazione;
- ✗ prestazioni in casi di invalidità;
- ✗ prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata.

**Ci sono limiti di copertura?**

È escluso dalla garanzia il decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****Denuncia**

Per ogni tipologia di liquidazione deve essere presentata alla Società la richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società, disponibile presso gli Intermediari incaricati.

Nella richiesta di liquidazione devono essere indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto e deve essere allegata tutta la documentazione, specificata nel modulo stesso, con l'eccezione di quella già prodotta e ancora in corso di validità.

La richiesta di liquidazione, deve essere fornita alla Società tramite il competente Intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente a:

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

specificando gli elementi identificativi del contratto.

Si rinvia all'Allegato A delle Condizioni di Assicurazione in cui è riportato l'elenco dei documenti per ciascuna tipologia di liquidazione prevista dal contratto.

Cosa fare in caso di evento?**Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

La normativa vigente prevede che gli importi dovuti dalla Società che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, se non adeguatamente sospeso o interrotto, siano devoluti ad un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni).

Erogazione della prestazione

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere gli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa, fermo che deve anche essere trascorsa la data di valorizzazione stabilita per disinvestimento delle Quote.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni del Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni.

Il contratto è stipulato sulla base della dichiarazione di domicilio abituale o indirizzo della sede legale

rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione della Proposta.

Il Contraente deve comunicare tempestivamente e per iscritto alla Società, anche attraverso l'intermediario incaricato, l'eventuale trasferimento, intervenuto nel corso del contratto, del domicilio abituale o della sede legale verso uno Stato diverso dall'Italia, precisandone la data.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve pagare una serie di premi unici ricorrenti (con frequenza annuale, semestrale o mensile) di importo costante per tutta la durata del Piano di pagamento dei premi (di seguito anche "Piano").

La durata del Piano è pari alla durata del contratto meno 5 anni, ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio è determinato esclusivamente in relazione alla prestazione assicurata.

Ogni premio pagato al netto dei costi di cui all'Art.6 delle Condizioni di Assicurazione costituisce l'importo complessivo da investire in parte in Capitale Rivalutabile ed in parte in Quote del Fondo (di seguito "Capitale in Quote").

La Percentuale di allocazione nel Fondo interno è pari al 40% mentre la differenza, pari al restante 60%, è investita nella Gestione separata.

Moltiplicando l'importo complessivo da investire per la Percentuale di allocazione nel Fondo si ottiene l'importo da investire in Quote. L'importo da investire in Capitale Rivalutabile è pari alla differenza fra l'importo complessivo da investire e l'importo da investire in Quote.

Dividendo l'importo da investire in Quote per il valore unitario delle stesse alla data di valorizzazione coincidente con il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui cade il giorno di pagamento del premio, si ottiene il corrispondente numero di Quote acquisite per il Fondo.

Per effetto delle successive oscillazioni del valore unitario delle Quote e dell'andamento del Capitale Rivalutabile, il rapporto fra il Capitale in Quote e il Capitale Assicurato potrà risultare anche sensibilmente diverso dalla Percentuale di allocazione nel Fondo.

Nella tabella seguente sono indicati gli importi minimi e massimi dei premi unici ricorrenti, in funzione della frequenza di pagamento prescelta. Gli importi massimi sono riportati al netto dei costi di emissione, indicati all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, applicabili in caso di primo premio.

Premio

| Frequenza di pagamento dei premi ricorrenti | Importo (euro) del premio unico ricorrente | |
|---|--|-----------|
| | minimo | massimo |
| Annuale | 1.200,00 | 12.000,00 |
| semestrale | 600,00 | 6.000,00 |
| Mensile | 100,00 | 1.000,00 |

Alla conclusione del contratto, in caso di scelta di frequenza mensile dei premi unici ricorrenti, il Contraente deve pagare in via anticipata in un'unica soluzione i primi 3 premi ricorrenti mensili.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi unici ricorrenti scaduti, nel rispetto dei limiti indicati nella precedente tabella, il Contraente ha la possibilità di cambiare l'importo e/o la frequenza di pagamento dei premi unici ricorrenti. L'aumento dell'importo e/o della frequenza di versamento può avvenire solo previo accordo con la Società. La diminuzione dell'importo dei premi unici ricorrenti successivi può essere fatta una sola volta e non può superare il 20% dell'importo del premio unico ricorrente in vigore. Ogni modifica decorre dal primo anniversario della data di decorrenza del contratto immediatamente successivo alla data di ricevimento della richiesta.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi unici ricorrenti scaduti, il Contraente può effettuare il pagamento di premi unici aggiuntivi, previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti. E' consentito al massimo il pagamento di 3 premi unici aggiuntivi per ogni anno di durata del contratto. L'importo di ogni premio unico aggiuntivo non può essere inferiore a € 500,00 né superiore al doppio dell'importo complessivo annuo dei premi unici ricorrenti in vigore e la somma dei premi unici aggiuntivi pagati in ogni anno di durata del contratto non può superare il doppio dell'importo complessivo annuo dei premi unici ricorrenti in vigore.

Non è consentito il pagamento dei premi unici aggiuntivi nei 30 giorni che precedono la scadenza del contratto.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, ogni pagamento deve essere intestato o girato alla Società oppure al competente Intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e deve essere corrisposto, a scelta del Contraente, con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;
- bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. In tali casi il giorno di pagamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all'Intermediario incaricato.

In ogni caso il primo premio deve essere pagato tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito diretto SDD.

Il pagamento di un premio di importo superiore a € 500.000,00 deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico SCT sul conto corrente che sarà appositamente indicato dalla Società.

L'Intermediario incaricato ha il divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Rimborso

È previsto il rimborso del premio in caso di revoca della Proposta e in caso recesso dal contratto, in questo ultimo caso, diminuito dei costi di emissione. Per maggiori informazioni vedi la rubrica "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?"

Sconti

Il contratto non prevede l'applicazione di sconti di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza dello stesso.

La durata del contratto può variare da un minimo di 20 anni ad un massimo di 30 anni, rispettando comunque il vincolo di una età assicurativa massima dell'Assicurato a scadenza di 95 anni.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta, riceve dalla Società la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato pagato il primo premio. Nel caso in cui uno o entrambi i seguenti eventi: (i) conclusione del contratto, (ii) pagamento del primo premio, siano successivi alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.

Il contratto cessa alla data di scadenza e negli altri casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Sospensione

Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca

Prima della conclusione del contratto, il potenziale Contraente può revocare la Proposta già sottoscritta, dandone comunicazione mediante raccomandata A. R. inviata direttamente alla Società:

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

contenente gli elementi identificativi della Proposta sottoscritta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca, la Società provvede al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già pagato.

Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso dandone comunicazione mediante raccomandata A. R. inviata direttamente alla Società, all'indirizzo sopra riportato, contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto diminuito dei costi di emissione del contratto indicati all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle Quote acquisite determinato moltiplicando il loro numero per la differenza fra il valore unitario applicato per il disinvestimento delle Quote (relativo alla data di valorizzazione coincidente con il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella di ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso) ed il valore unitario che era stato applicato per l'investimento in Quote.

Risoluzione Non è prevista risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.



Sono previsti riscatti e riduzioni? SI NO

Il Contraente può chiedere alla Società il riscatto totale o parziale, se è trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

La data di riscatto, totale o parziale, è la data di ricevimento da parte della Società della richiesta completa della documentazione necessaria (data di riscatto).

Riscatto totale - Il valore di riscatto totale è pari:

- al Capitale Assicurato - somma tra il Capitale Rivalutabile e il Capitale in Quote - alla data di riscatto;
- al Capitale Assicurato Ridotto - più avanti definito - alla data del riscatto, se il riscatto è esercitato prima che il Contraente abbia completato il pagamento dei premi previsti per i primi 6 anni dal Piano.

Il Capitale in Quote alla data di riscatto è pari al controvalore delle Quote del Fondo che risultano attribuite al contratto (incrementato dell'eventuale importo complessivo da investire in Quote, ma non ancora convertito in Quote, a fronte dei premi versati), determinato in base al valore unitario delle Quote relativo alla data di valorizzazione coincidente con il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella della data di riscatto. Il controvalore delle Quote del Fondo attribuite al contratto è dato dal prodotto tra il numero delle rispettive Quote ed il valore unitario delle stesse.

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto con effetto dalla data di riscatto.

Riscatto parziale - L'importo del riscatto parziale, al lordo dei costi e delle eventuali penali, è prelevato per una parte dal Capitale in Quote, in proporzione al suo valore rispetto al Capitale Assicurato ambedue calcolati alla data di riscatto, e per la parte residua dal Capitale Rivalutabile. L'importo da prelevare dal Capitale in Quote comporta il disinvestimento di un numero di Quote pari al rapporto fra l'importo stesso ed il valore unitario delle Quote riferito al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella della data di riscatto.

Il riscatto parziale non comporta la risoluzione del contratto che rimane in vigore.

Per approfondimenti in merito alle modalità e alle condizioni che regolano le diverse tipologie di riscatto si rinvia all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Riduzione - In caso di interruzione del Piano di pagamento dei premi, se la data di scadenza del primo premio ricorrente non pagato è nei primi 6 anni, il contratto resta in vigore con prestazioni ridotte (Capitale Assicurato Ridotto).

Il Capitale Assicurato Ridotto è dato dalla somma del Capitale in Quote e del Capitale Rivalutabile Ridotto.

Il Capitale Rivalutabile Ridotto è determinato alla data di interruzione del Piano prelevando dal Capitale Rivalutabile una penale di riduzione.

La data di interruzione del Piano corrisponde a 270 giorni dopo la data di scadenza del primo premio unico ricorrente non pagato.

La penale di riduzione è determinata applicando la percentuale di riduzione al Capitale Assicurato derivante dal pagamento dei soli premi unici ricorrenti e al lordo degli eventuali riscatti parziali precedentemente richiesti.

La percentuale di riduzione è individuata alla data di interruzione del Piano in base al numero di anni in cui il contratto risulta in regola con il pagamento dei premi:

| N° di annualità del Piano con premi unici ricorrenti interamente pagati | Percentuali di riduzione |
|---|--------------------------|
| 0 | 15,00% |
| 1 | 2,25% |
| 2 | 1,75% |
| 3 | 1,25% |
| 4 | 0,75% |
| 5 | 0,25% |
| 6 o più | 0,00% |

Entro 90 giorni dalla data di interruzione del Piano, il Contraente può riprendere il pagamento dei premi pagando in un'unica soluzione i premi da esso previsti non ancora corrisposti.

Per approfondimenti in merito alle modalità e alle condizioni che regolano la riduzione del contratto si

Valori di riscatto e riduzione

rinvia all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

I valori di riscatto e il valore di riduzione potrebbero risultare inferiori ai premi pagati.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata, nell'interesse della collettività dei Contraenti di contratti ad essa collegati, con riferimento al riscatto riferibile al solo Capitale Rivalutabile è previsto un limite complessivo osservato in un periodo di 30 giorni (Limite) per operazioni di riscatto riferibili a contratti collegati alla medesima Gestione separata sottoscritti dal medesimo Contraente, o a più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (Operazioni di riscatto). Il valore del Limite può modificarsi annualmente in funzione dell'ammontare complessivo delle Riserve matematiche dei contratti collegati alla Gestione separata.

Se il valore di riscatto supera il Limite, anche per effetto della somma tra:

- il valore di riscatto richiesto;
- gli importi relativi a Operazioni di riscatto effettuate nell'arco dei 30 giorni che precedono la data di liquidazione del valore di riscatto del presente contratto,

il valore di riscatto da liquidare viene corrisposto in tranches di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranche, inferiore) al Limite, ad intervalli di 30 giorni. La Società può liquidare in un'unica soluzione l'intero valore di riscatto qualora ciò non rechi grave pregiudizio alla collettività dei Contraenti di contratti collegati alla Gestione separata.

È possibile ottenere informazioni relative ai valori di riscatto, inoltrando richiesta scritta a:

Richiesta di informazioni

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna
Fax 051.7096616 – e-mail: riscattivita@unipol.it - Tel. 800.551.144

Le informazioni sono reperibili anche presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

La presente tariffa è riservata ai destinatari delle Convenzioni sottoscritte dalla Società che prevedono condizioni agevolate.

L'assicurazione è adatta a Contraenti che abbiano le seguenti esigenze:

- di impiego del risparmio attraverso un prodotto che consente di diversificare l'investimento - in base alle Percentuali di allocazione - tra una Gestione separata, con garanzia di una prestazione minima (Capitale Rivalutabile) e un Fondo interno (Capitale in Quote);
- di una copertura assicurativa, prevedendo, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione di una maggiorazione delle prestazioni (Bonus);
- di realizzare un programma ad accumulazione, attraverso un Piano di pagamento dei premi a scadenze fisse (con frequenza annuale, semestrale o mensile), che consente di predeterminare fin dall'origine l'esborso complessivo ed eventualmente variarlo in funzione delle mutate esigenze (premi unici ricorrenti, modificabili dal Contraente). Il Contraente ha poi la possibilità di integrare le prestazioni assicurate impiegando il risparmio eventualmente accumulato (premi unici aggiuntivi).

Inoltre l'assicurazione consente di rispondere anche ai Contraenti che desiderano contribuire, tramite i propri investimenti, alla promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali ed è idonea a soddisfare eventuali preferenze di sostenibilità espresse dai Contraenti stessi.

Per ulteriori informazioni sulla tipologia di Contraenti a cui è destinato il prodotto si veda la sezione "Cos'è questo prodotto?" del KID.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi si rinvia alla sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID si riportano i seguenti costi a carico del Contraente.

TABELLA SUI COSTI PER RISCATTO

Per l'informativa dettagliata sui costi di riscatto (totale e parziale) si rinvia alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" del KID.

Tale sezione riporta anche la penale di riduzione applicabile in caso di riscatto totale nei primi 6 anni di durata contrattuale o comunque in caso di mancato rispetto del Piano di pagamento premi nel corso dei primi 6 anni.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

Quota-parte percepita in media dagli intermediari con riferimento ai costi del contratto posti a carico del Contraente: 33,07%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il Capitale Rivalutabile e il Capitale in Quote sono collegati rispettivamente al rendimento della Gestione separata e al valore delle Quote del Fondo:

Capitale Rivalutabile:

Ad ogni data di rivalutazione annuale del contratto (fissato il 31/12 di ogni anno), alla data di riscatto totale o alla data di decesso dell'Assicurato, se antecedente alla scadenza contrattuale, i capitali riferibili alla parte di ciascun premio versato collegata alla Gestione separata, eventualmente diminuiti a seguito di riscatti parziali e a seguito di riduzione, sono rivalutati in funzione del tasso di rendimento attribuito. Il tasso di rendimento attribuito è pari al tasso medio di rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione separata, al netto della commissione trattenuta dalla Società. La misura annua di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito. Il meccanismo di rivalutazione descritto può comportare un aumento o una diminuzione del Capitale Rivalutabile; non è quindi previsto un consolidamento annuale del rendimento. Per un maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione.

Alla scadenza contrattuale o in caso di decesso dell'Assicurato, se precedente la scadenza, o in caso di riscatto totale con data di riscatto coincidente o successiva al decimo anniversario della data di decorrenza del contratto, il Capitale Rivalutabile sarà il maggiore tra:

- il Capitale Rivalutabile, sopra descritto,
- e la prestazione minima garantita data dalla somma dei capitali rivalutabili iniziali riferibili a ciascun premio pagato (unico ricorrente o aggiuntivo), eventualmente diminuito a seguito di riscatti parziali e a seguito di riduzione.

Pertanto, il tasso annuo minimo garantito al momento della liquidazione è pari allo 0,00%.

Per approfondimenti si rinvia all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Capitale in Quote:

Il Capitale in Quote dipende dal controvalore delle Quote attribuite al contratto che, a sua volta, risente delle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari di cui le quote sono rappresentazione. La Società non presta alcuna garanzia di conservazione del capitale e/o di riconoscimento di un rendimento minimo garantito. I rischi finanziari sono a carico del Contraente.

Per informazioni concernenti il valore unitario delle Quote e le date di valorizzazioni si rinvia all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088

Nei criteri di valutazione degli investimenti diretti sottostanti alla Gestione separata è integrata l'analisi di Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Environmental = ambientali, Social = sociali, Governance = di governo societario), secondo quanto definito dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" del Gruppo Unipol, disponibili sul sito web della Società. Questa valutazione ex ante degli aspetti ESG consente il presidio dei rischi di sostenibilità, escludendo dall'universo investibile gli emittenti corporate e gli emittenti governativi che presentino rischi ESG non compatibili con gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol, secondo le modalità descritte dalle Linee Guida stesse.

L'attività di selezione degli strumenti finanziari sottostanti al Fondo interno avviene in base a criteri che tengono conto di una valutazione della responsabilità ambientale, sociale e della struttura di governance; anche in questo caso la valutazione ex ante consente, tra l'altro, il presidio dei rischi di sostenibilità.

Caratteristiche ambientali e sociali promosse da mixESG

Le informazioni sulle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal prodotto sono disponibili nell'"Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852", allegata al presente documento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito Internet dell'IVASS e della Società, contengono:

All'IVASS
e
alla CONSOB

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

È possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma secondo le modalità indicate su www.consob.it per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto

della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; ii) il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|--|
| Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none"> • Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. • Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione. |

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale dei premi

I premi versati sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme percepite, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73).

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Imposta di bollo

Il contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle Quote, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72.

Le eventuali imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli Aventi diritto.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA, ANCHE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO, OVE PREVISTO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARÀ POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Nome del prodotto: Unipol Risparmio mixESG

Identificativo della persona giuridica: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Codice LEI: 8156005CE5E7340CCA86

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un Sistema di classificazione istituito dal Regolamento 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche sostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Sì

No

Effettuerà un minimo di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: __%

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**: __%

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) **_% di investimenti sostenibili**

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il prodotto di investimento assicurativo Unipol Risparmio mixESG promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali, attraverso l'integrazione dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Environmental = ambientali, Social = sociali, Governance = di governo societario) nel processo e nei criteri di selezione e di gestione degli investimenti, includendo nella propria strategia di investimento, tra gli altri, anche dei criteri volti a selezionare emittenti che mostrano attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di buona governance.

La promozione, tra le altre, di caratteristiche ambientali e sociali nel Fondo Interno ESG Unipol (da qui in avanti "Fondo") avviene anche attraverso gli investimenti in OICR classificati ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR").

Non è designato un indice di riferimento per determinare l'allineamento del prodotto alle caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Con riferimento agli investimenti diretti, la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali è presidiata utilizzando score e/o rating relativi alle performance ESG degli emittenti sottostanti al prodotto, forniti da un provider esterno specializzato ("il Provider"). Tali indicatori contribuiscono a misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali, evidenziando l'approccio generale degli emittenti in merito ad ambiente, società e governance.

Relativamente al Fondo, con riferimento agli investimenti in OICR, il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali è misurato utilizzando la qualificazione SFDR fornita delle rispettive case di gestione, tra quelli che sono caratterizzati quali:

- strumenti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR;
- strumenti finanziari con obiettivi di investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 SFDR.

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono state rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

I **principali effetti negativi** sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- Sì, il prodotto prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità attraverso la rilevazione e il monitoraggio di specifici indicatori che consentono di individuare gli effetti che gli emittenti oggetto di investimento generano sull'ambiente e sulla società (c.d. "indicatori PAI"¹).

Le decisioni relative ai sottostanti - oggetto di investimento diretto e, per quanto riguarda il Fondo interno, di investimento indiretto (OICR) - considerano come effetti negativi sui fattori di sostenibilità:

- per gli investimenti in emittenti societari:
 - Impronta di carbonio (PAI 2);
 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) (PAI 14);
- per gli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali:
 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali (PAI 16).

Le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili nell'informativa periodica per i prodotti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088, redatta secondo il modello previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/1288 e allegata all'informativa dovuta annualmente ai contraenti in corso di contratto.

No

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La **strategia di investimento** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

La Gestione separata adotta una politica d'investimento improntata su criteri generali di prudenza, orientata a perseguire in un'ottica di medio/lungo periodo una redditività stabile, coerente con gli impegni assunti nonché con le ragionevoli aspettative degli assicurati, salvaguardando al contempo l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa, tramite una composizione di portafoglio opportunamente diversificata sotto il profilo della rischiosità e della durata media delle passività.

Il Fondo prevede una strategia flessibile, per la quale non è previsto un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, che mira ad un graduale incremento nel medio termine del capitale investito perseguendo un'adeguata redditività nel rispetto del profilo di rischio assegnato.

Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

La selezione e gestione degli investimenti è effettuata in coerenza con le "Linee Guida sull'attività di investimento responsabile" del Gruppo Unipol ("Linee Guida RI") tempo per tempo vigenti – pubblicate sul sito della Società e soggette a possibili aggiornamenti nel continuo anche in considerazione del mutevole contesto normativo del mercato di riferimento - di seguito rappresentate relativamente agli elementi vincolanti della strategia di investimento adottata per il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Nel processo di gestione e selezione degli investimenti diretti, tra gli altri, viene preso in considerazione lo score ESG attribuito a ciascun emittente dal provider, a condizione che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance.

In coerenza con le Linee Guida RI tempo per tempo vigenti, all'interno della strategia d'investimento i Fattori di sostenibilità sono integrati tramite l'applicazione dei seguenti criteri:

- Esclusione degli emittenti che non raggiungono una specifica soglia minima di performance ESG in ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance, opportunamente pesata in

¹ PAI = Principal Adverse Impact (principali effetti negativi)

base alla rilevanza della dimensione. Sono inoltre esclusi gli investimenti diretti in Emittenti che non adottano sufficienti presidi in materia di diritti umani e dei lavoratori, impiego di risorse naturali e contrasto alla corruzione e, quindi, non raggiungono una soglia minima di performance in tali ambiti.

- Esclusione degli emittenti coinvolti in produzione di armi controverse quali munizioni e submunizioni a grappolo, mine antipersona, armi chimiche e armi biologiche; gioco d'azzardo (qualora il fatturato derivante da tale business sia uguale o superiore al 20% del totale); estrazione di carbone, generazione di energia elettrica da carbone termico, attività connesse a sabbie bituminose, gas di scisto e arctic drilling (qualora il fatturato derivante rispettivamente da tali business sia uguale o superiore al 30% del totale, se non dimostrano un posizionamento sufficientemente ambizioso in termini di transizione del business verso un'economia a basse emissioni di carbonio).
- Esclusione degli investimenti in titoli di Stato emessi da Paesi che non raggiungono una specifica soglia minima di performance ESG o in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.
- Monitoraggio e Limitazione, con eventuale dismissione, degli emittenti inclusi nella "Restricted List" del Gruppo Unipol, riportante emittenti non ammissibili ai sensi dei predetti criteri.

Relativamente al Fondo, con riferimento agli investimenti in OICR, per la promozione delle caratteristiche sociali e ambientali gli OICR sono selezionati tra quelli che, in base alla qualificazione SFDR fornita delle rispettive case di gestione:

- promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR;
- hanno obiettivi di investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 SFDR.

● ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

Non è previsto un tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati.

● ***Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?***

La valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti è già compresa nella strategia di investimento del prodotto, che prevede esclusioni agli investimenti in imprese che non rispettano le prassi di buona governance.


Le prassi di buona governance comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Una quota minima del 70% dei sottostanti complessivi del prodotto è utilizzata per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse, in coerenza con i vincoli sopra descritti.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
- la sottocategoria **#1B Altri investimenti allineati alle caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

● In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

In merito agli investimenti in strumenti finanziari derivati, utilizzati con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio, si applicano indirettamente gli stessi criteri degli investimenti diretti.

Relativamente al Fondo, con riferimento agli investimenti in OICR che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, in merito all'utilizzo di strumenti derivati, la dichiarazione resa dalle società di gestione degli OICR che emettono uno strumento finanziario, di promuovere caratteristiche ambientali e sociali, prevede l'impegno delle società di gestione stesse a verificare il rispetto delle caratteristiche ambientali e/o sociali.



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli investimenti contenuti nella categoria "#2 Altri" sono privi di caratteristiche ambientali e/o sociali, ovvero non dispongono di informazioni su tali caratteristiche. Questi investimenti perseguono prevalentemente l'obiettivo di realizzare un opportuno equilibrio e diversificazione di portafoglio. Per questi investimenti non esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale.

Anche rispetto a tali investimenti si applica il processo di monitoraggio descritto all'interno delle Linee guida RI tempo per tempo vigenti e riportato all'interno dell'informativa sulle caratteristiche ambientali o sociali di cui all'articolo 10 SFDR, disponibile sul sito web della Società, con l'obiettivo di gestire gli eventuali disallineamenti in modo coerente agli impegni assunti.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web: <https://www.unipol.it/risparmio/piano-di-risparmio/risparmio-mixesg>.



UNIPOL RISPARMIO mixESG

Assicurazione mista multiramo con partecipazione agli utili e unit linked a premi unici ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi (Tariffa U35011C)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Data ultimo aggiornamento: 02/01/2025

Presentazione

UNIPOL RISPARMIO mixESG, la soluzione di risparmio assicurativo di Unipol illustrata nel presente Set Informativo, è regolata dalle Condizioni di Assicurazione che seguono e che disciplinano il contratto, insieme alla Polizza ed eventuali appendici sottoscritte tra le parti.

Per facilitare la lettura sono stati inseriti all'interno delle Condizioni di Assicurazione dei box di consultazione, a fini esemplificativi senza alcun valore contrattuale, in cui sono riportate rappresentazioni pratiche o numeriche, a maggior comprensione di alcuni passaggi.

Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre introdotte da un Glossario che riporta la spiegazione dei termini tecnici che possono ricorrere nei contratti di Assicurazione sulla Vita.

Per tutte le comunicazioni che riguardano il contratto, diverse da quelle per cui è richiesta una specifica modalità nel Set Informativo, il Contraente potrà interessare l'Intermediario incaricato dalla Società a cui è stato assegnato il contratto, oppure potrà scrivere, specificando gli elementi identificativi del contratto, direttamente alla Società:

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

L'elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito www.unipol.it

È a disposizione del Contraente un'area riservata gratuita a cui è possibile accedere in modalità protetta tramite la procedura di autenticazione indicata sul sito www.unipol.it

INDICE

| | |
|---|-----------|
| GLOSSARIO | 4 |
| QUALI SONO LE PRESTAZIONI? | 7 |
| ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO | 7 |
| ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE | 7 |
| CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | 7 |
| ART. 3 - ESCLUSIONI | 7 |
| CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? | 7 |
| ART. 4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO | 7 |
| ART. 5 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ | 8 |
| QUANDO E COME DEVO PAGARE? | 8 |
| ART. 6 - PREMIO | 8 |
| ART. 7 - ALLOCAZIONE DEL PREMIO NEL FONDO INTERNO E NELLA GESTIONE SEPARATA | 10 |
| QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | 11 |
| ART. 8 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO | 11 |
| ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE | 11 |
| ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO | 11 |
| ART. 11 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO | 11 |
| ART. 12 - RIPRESA DEL PIANO DI PAGAMENTO DEI PREMI | 11 |
| COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? | 11 |
| ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO | 11 |
| SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? | 12 |
| ART. 14 - RIDUZIONE E RISCATTO | 12 |
| QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? | 14 |
| ART. 15 - CAPITALE RIVALUTABILE INIZIALE - RIVALUTAZIONE - CAPITALE RIVALUTABILE | 14 |
| ART. 16 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE | 15 |
| ART. 17 - CAPITALE IN QUOTE – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E DATE DI VALORIZZAZIONE | 15 |
| ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI | 16 |
| ART. 18 - BENEFICIARI | 16 |
| ART. 19 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO | 16 |
| ART. 20 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO | 16 |
| ART. 21 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO | 16 |
| ART. 22 - IMPOSTE E TASSE | 16 |
| ART. 23 - FORO COMPETENTE | 16 |
| ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO | 17 |
| ALLEGATO B – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA | 19 |
| R.E. UNIPOL | 19 |
| ALLEGATO C – REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO | 21 |
| ESG UNIPOL | 21 |

GLOSSARIO

I vocaboli sotto elencati hanno il seguente significato:

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto, sottoscritto insieme ad esso o in un momento successivo, per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento di una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Assicurazione Unit linked: Contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o di Fondi interni.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi interni, OICR, Linee, Combinazioni libere.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Categoria: La categoria del Fondo interno, OICR, Linee, Combinazioni libere è un attributo dello stesso, volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: Articolazione di un Fondo interno, OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Combinazioni libere: Allocazione tra i diversi Fondi interni, OICR realizzata attraverso Combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. Linee di investimento o Linee): Allocazione tra diversi Fondi interni, OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dalla Società.

Commissioni di gestione: Compensi pagati alla Società mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo interno, OICR, Linea, Combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Possono essere calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo interno, OICR, Linea, Combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del Fondo interno, OICR, Linea, Combinazione libera o della Gestione separata per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento: Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contraenti Collegati: Soggetti che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento (ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile) o in rapporto di parentela (familiari stretti) con il Contraente di una polizza rivalutabile collegata ad una Gestione separata e che siano a loro volta Contraenti di polizze rivalutabili collegate alla medesima Gestione separata. Per familiari stretti del Contraente si intendono i/il figli/o; il coniuge non legalmente separato o il convivente del Contraente, nonché i figli dei medesimi; le persone a carico del Contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del Contraente.

Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, s'impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto rivalutabile: Contratto caratterizzato da un meccanismo di adeguamento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una Gestione separata.

Controassicurazione: Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Domicilio Abituale: Luogo in cui il Contraente ha stabilmente fissato l'effettiva sede abituale dei propri affari e interessi.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Fondo interno: Fondo appositamente creato per contratti Unit linked o Multiramo, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. Il patrimonio del Fondo interno è virtualmente suddiviso in quote.

Garanzia: Prestazione contrattuale che la Società si impegna a pagare al Beneficiario in base alle condizioni previste dal contratto; ad essa possono essere abbinare altre prestazioni che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie rispetto a quella principale.

Gestione separata: Un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati.

Intermediario o Intermediario assicurativo: Persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

IVASS (ex ISVAP): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidati all'ISVAP.

Liti transfrontaliere: Controversie tra un Contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

Mercati regolamentati: Mercati finanziari caratterizzati da una specifica disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento del mercato stesso (operatività, condizioni di accesso, regole di negoziazione, ecc.) e sottoposti ad un'autorità di vigilanza.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Opzione: Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l'opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in un'unica soluzione.

Perfezionamento del contratto: Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

Proposta: Documento sottoscritto dal potenziale Contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quietanza: Documento che prova l'avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Quota: Unità di misura di un Fondo interno, OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo interno, OICR.

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Riduzione: Diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, normalmente determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto parziale: Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto.

Riscatto totale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto determinato in base alle Condizioni di Assicurazione/Contrattuali.

Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita dell'Assicurato, al verificarsi del quale la Società si impegna ad erogare le corrispondenti coperture assicurative previste dal contratto.

Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e all'attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione/Contrattuali.

SICAV: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità giuridica e con patrimonio rappresentato da azioni anziché da quote.

Sinistro: Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Strumento derivato: Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse).

Tasso di rendimento minimo garantito: Rendimento finanziario minimo, annuo e composto, che la Società garantisce alle prestazioni. Può essere garantito anno per anno indipendentemente dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata, oppure garantito al verificarsi di determinati eventi previsti dal contratto.

Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota/azione di un Fondo interno, OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo interno, OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto è un'assicurazione mista multiramo, con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato alle Quote di un Fondo interno, a premi unici ricorrenti con possibilità di premi unici aggiuntivi (tariffa U35011C).

Le prestazioni assicurate dal presente contratto, sono collegate:

- in parte al rendimento della Gestione separata "R.E. Unipol" (di seguito "Gestione separata")
- ed in parte al valore delle Quote del Fondo interno "ESG Unipol" (di seguito "Fondo interno").

L'allocazione del premio, al netto dei costi (Art. 6, par. 6.2), tra Fondo interno (importo da investire in Quote) e Gestione separata (capitale rivalutabile iniziale) è effettuata secondo la Percentuale di allocazione indicata all'Art. 7.

Le prestazioni assicurate sono descritte all'Art. 2.

ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società paga ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato:

- alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è ancora in vita, oppure
- al momento del decesso, se si verifica prima della scadenza. Il Capitale Assicurato è aumentato di un Bonus. Il Bonus è pari al Capitale Assicurato moltiplicato per una Percentuale determinata in funzione dall'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso:
 - 1,00% per età assicurativa inferiore o pari a 50 anni;
 - 0,50% per età assicurativa superiore a 50 anni, ma inferiore o pari a 70 anni;
 - 0,10% per età assicurativa superiore a 70 anni.

L'età assicurativa è calcolata in anni interi alla data del decesso, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.

L'importo del Bonus non può comunque superare € 50.000,00.

In tal caso il contratto si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso.

Il Capitale Assicurato è dato dalla somma del Capitale Rivalutabile e del Capitale in Quote:

- Capitale Rivalutabile: ottenuto dai capitali rivalutabili iniziali (Art. 15, par. 15.1) rivalutati annualmente in funzione del rendimento della Gestione separata, secondo quanto previsto agli Artt. 15 e 16.
- Capitale in Quote: pari alla somma del controvalore delle Quote del Fondo attribuite al contratto e dell'importo ancora da investire in Quote nel caso non sia stato ancora convertito. Il controvalore delle Quote attribuite al contratto è pari al numero delle Quote per il valore unitario delle stesse alla data di valorizzazione considerata di cui all'Art. 17.

Poiché il valore del Capitale in Quote dipende dall'andamento del valore unitario delle Quote stesse, **il Capitale Assicurato può risultare inferiore ai premi versati** al netto dei costi di cui all'Art. 6, par. 6.2.

La copertura per il rischio di morte è valida senza limiti territoriali, qualunque ne sia la causa, **salve le esclusioni stabilite all'Art. 3.**

ESEMPIO – Bonus in caso di decesso dell'Assicurato

| Ipotesi | |
|---|--------------------------------------|
| Età assicurativa alla data del decesso | 60 anni |
| (Y) Percentuale di maggiorazione | 0,50% |
| (A) Capitale Assicurato | € 55.000,00 |
| Calcolo | |
| (B) Importo del Bonus: A x Y | € 55.000,00 x 0,50% = € 275,00 |
| Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: A + B | € 55.000,00 + € 275,00 = € 55.275,00 |

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ART. 3 - ESCLUSIONI

È escluso il decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ART. 4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato **devono essere veritiere, esatte e complete.**

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica delle somme dovute, in base ai dati reali.

Il contratto è stipulato nel presupposto che il Contraente abbia domicilio abituale o, nel caso di persona giuridica, sede legale in Italia. Il Contraente, quindi, **deve comunicare tempestivamente e per iscritto** alla Società, anche attraverso l'Intermediario incaricato, l'eventuale trasferimento, intervenuto nel corso del contratto, del domicilio abituale o della sede legale verso uno Stato diverso dall'Italia, precisandone la data. La Società si riserva di richiedere la documentazione da cui risulta la variazione di domicilio abituale o sede legale.

La variazione di domicilio abituale o di sede legale in uno Stato nel quale la Società non sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, in regime di libera di prestazione di servizi, comporta la cessazione del contratto dalle ore 24 del giorno precedente la data del trasferimento di domicilio abituale o di sede legale.

Il Contraente è responsabile per l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni rese e per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione.

ART. 5 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati **presso il domicilio della stessa o quello del competente Intermediario incaricato**, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, oppure **mediante accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto**.

I pagamenti vengono effettuati **previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria** – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - **indicata nell'Allegato A con riferimento alla relativa causa del pagamento**.

La documentazione deve essere fornita alla Società **tramite il competente Intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente alla Società, specificando gli elementi identificativi del contratto**. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, fermo restando quanto stabilito in caso di Operazioni di riscatto che superino il Limite, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria. In caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa.

Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, a condizione che sia trascorsa la data di valorizzazione stabilita per il disinvestimento delle Quote relativamente al Capitale in Quote - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'Art. 1224, 2° co., Codice Civile.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ART. 6 - PREMIO

6.1 - Premio e modalità di pagamento

Il Contraente deve pagare **una serie prestabilita di premi unici ricorrenti per tutta la durata del Piano di pagamento dei premi** (di seguito anche, "Piano") indicata in Polizza, avente inizio coincidente con la data di decorrenza del contratto. **Il mancato rispetto del Piano di pagamento dei premi nel corso dei primi 6 anni comporta l'applicazione delle penali di riduzione indicate all' Art. 14, par. 14.1.**

I premi unici ricorrenti previsti dal Piano sono dovuti alle date di scadenza che seguono:

- la scadenza del primo premio unico ricorrente coincide con la data di decorrenza del contratto;
- le scadenze dei premi unici ricorrenti successivi coincidono con la ricorrenza della decorrenza del contratto determinata in base alla frequenza di pagamento prescelta (annuale, semestrale o mensile) indicata in Polizza.

Il premio ricorrente, indicato in Polizza, è di importo costante per tutta la durata del Piano di pagamento ed è dovuto non oltre la morte dell'Assicurato.

Nella tabella A sono indicati gli importi minimi e massimi dei premi unici ricorrenti, in funzione della frequenza di pagamento prescelta. Gli importi massimi sono riportati al netto dei costi di emissione applicabili in caso di primo premio (par. 6.2)

Tabella A

| Frequenza dei premi unici ricorrenti | Premio minimo (€) | Premio massimo (€) |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| annuale | 1.200,00 | 12.000,00 |
| semestrale | 600,00 | 6.000,00 |
| mensile | 100,00 | 1.000,00 |

Alla conclusione del contratto, in caso di scelta di frequenza mensile dei premi unici ricorrenti, il Contraente deve pagare in via anticipata in un' unica soluzione i primi 3 premi unici ricorrenti mensili.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi unici ricorrenti scaduti e il contratto sia quindi in regola con il pagamento dei premi, il Contraente può chiedere nei limiti indicati nella tabella A di:

- cambiare la frequenza di pagamento dei premi unici ricorrenti. L'aumento della frequenza di pagamento dei premi unici ricorrenti può avvenire **previo accordo con la Società**;
- ridurre **una sola volta** l'importo dei premi unici ricorrenti successivi. La diminuzione **non può superare il 20% dell'importo del premio unico ricorrente in vigore**;
- aumentare l'importo dei premi unici ricorrenti **previo accordo con la Società**.

Ogni modifica decorre dal primo anniversario della data di decorrenza del contratto immediatamente successivo alla data di ricevimento della richiesta **purché siano stati pagati tutti i premi unici ricorrenti scaduti prima dell'anniversario considerato**.

La richiesta di modifica deve essere comunicata con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto all'anniversario della data di decorrenza qualora il pagamento del premio venga effettuato tramite Addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit).

Nel corso della durata contrattuale, se il contratto è in regola con il pagamento dei premi unici ricorrenti previsti dal Piano, il Contraente può effettuare il pagamento di premi unici aggiuntivi, **previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti. Devono essere rispettati i seguenti limiti:**

- il pagamento dei premi unici aggiuntivi **non è consentito nel primo anno di durata del contratto e nei 30 giorni che precedono la data di scadenza del contratto**,
- non possono essere pagati **più di 3 premi unici aggiuntivi per ogni anno di durata del contratto**,
- l'importo di ogni premio unico aggiuntivo **non può essere inferiore al limite minimo di € 500,00, né superiore al limite massimo del doppio dell'importo complessivo annuo dei premi unici ricorrenti in vigore**,
- la somma massima dei premi unici aggiuntivi pagati in ogni anno di durata del contratto **non può superare il doppio dell'importo complessivo annuo dei premi unici ricorrenti in vigore**.

ESEMPIO - Limite minimo e massimo del premio unico aggiuntivo e somma massima dei premi aggiuntivi

| | |
|--|------------------------------------|
| (A) Frequenza dei premi unici ricorrenti: | mensile (12) |
| (B) Premio mensile ricorrente: | € 250,00 |
| (C) Importo complessivo annuo dei premi unici ricorrenti: (AXB) | € 250,00x12= € 3.000,00 |
| Limite minimo premio unico aggiuntivo: | € 500,00 |
| Limite massimo premio unico aggiuntivo: (Cx2) | € 3.000,00 x 2 = € 6.000,00 |
| Somma massima dei premi unici aggiuntivi in ogni anno di durata del contratto | € 3.000,00 x 2 = € 6.000,00 |

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, ogni pagamento **deve essere intestato o girato alla Società oppure all'Intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e deve essere corrisposto**, a scelta del Contraente, **con una delle seguenti modalità:**

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;
- bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. In tali casi il giorno di pagamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all'Intermediario incaricato.

In ogni caso il primo pagamento deve essere effettuato tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito diretto SDD.

Il pagamento di un premio di importo **superiore a € 500.000,00 deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico SCT** sul conto corrente che sarà appositamente indicato dalla Società.

In caso di estinzione del conto corrente bancario, il Contraente potrà rivolgersi a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna - tel. 051/50.77.647 - fax 051/5076627-638 - e-mail: clienti.vita@unipol.it, che fornirà le necessarie indicazioni operative per proseguire la gestione del rapporto assicurativo.

Il premio unico ricorrente **deve essere pagato entro 20 giorni** dalla relativa data di scadenza.

Il premio unico aggiuntivo **deve essere pagato entro 5 giorni** dalla data di decorrenza della relativa appendice.

Fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 11, per ogni premio versato, ai fini della rivalutazione, viene determinata una data di accredito del premio pari:

- alla data di scadenza di ogni premio unico ricorrente, se il premio è incassato entro i 5 giorni successivi,
- alla data del pagamento, se il premio unico ricorrente è incassato dopo i 5 giorni successivi,
- alla data di decorrenza dell'appendice relativa al pagamento di ciascun premio unico aggiuntivo.

L'Intermediario incaricato ha il **divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio**.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

6.2 - Costi sul premio

I costi applicati a ciascun premio (ricorrente o aggiuntivo), posti a carico del Contraente, sono i seguenti:

- **costo di emissione** del contratto, da corrispondere in aggiunta al primo premio: € 50,00;
- **costi fissi**, prelevati:
 - da ogni premio unico ricorrente successivo al primo pagamento del primo anno. Il costo varia in funzione della frequenza di pagamento prescelta come indicato nella seguente tabella:

| Frequenza dei premi ricorrenti | Costi su ciascun premio (€) |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Annuale | 3,00 |
| Semestrale | 2,00 |
| Mensile | 1,00 |

- da ogni premio aggiuntivo: € 5,00.

I costi fissi sono pari a zero se il pagamento del premio è effettuato tramite Addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit) o trattenuto dallo stipendio.

- **costi in percentuale:** ottenuti applicando ad ogni premio, al netto dei costi fissi sopra indicati, l'aliquota percentuale individuata, in funzione dell'annualità del Piano di pagamento dei premi in cui cade la scadenza del premio considerato, secondo la **Tabella B**:

Tabella B

| Annualità del Piano di pagamento premi | Aliquota |
|--|----------|
| prime 10 annualità | 2,00% |
| annualità successive alla 10° | 1,50% |

ESEMPIO - Costi sul premio

| | Primo premio unico ricorrente | Premio unico ricorrente successivo al primo e con scadenza nelle prime 10 annualità del Piano | Premio unico ricorrente con scadenza successiva alle prime 10 annualità del Piano |
|---|-------------------------------|---|---|
| Frequenza | annuale | annuale | annuale |
| Importo pagato | € 5.050,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Aliquota caricamento | 2,00% | 2,00% | 1,50% |
| Costi di emissione | € 50,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Costi Fissi | € 0,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Importo al netto dei Costi fissi o di emissione | € 5.000,00 | € 4.997,00 | € 4.997,00 |
| Costi in percentuale | € 5.000,00 x 2,00% = € 100,00 | € 4.997,00 x 2,00% = € 99,94 | € 4.997,00 x 1,50% = € 74,96 |
| Costo totale | € 150,00 | € 102,94 | € 77,96 |

ART. 7 - ALLOCAZIONE DEL PREMIO NEL FONDO INTERNO E NELLA GESTIONE SEPARATA

Ogni premio pagato (ricorrente o aggiuntivo), al netto dei costi (Art. 6, par. 6.2), costituisce l'importo complessivo da investire. La Percentuale di allocazione nel Fondo interno è pari al 40% mentre la differenza, pari al restante 60%, è investita nella Gestione separata. Moltiplicando l'importo complessivo da investire per la Percentuale di allocazione nel Fondo interno si ottiene l'importo da investire in Quote. Il numero di Quote acquisite sarà pari al rapporto fra l'importo da investire in Quote ed il valore unitario delle Quote relativo al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella di pagamento del premio. Il capitale rivalutabile iniziale è pari alla differenza fra l'importo complessivo da investire e l'importo da investire in Quote. Per effetto delle successive oscillazioni del valore unitario delle Quote e dell'andamento del Capitale Rivalutabile, **il rapporto fra il Capitale in Quote e il Capitale Assicurato potrà risultare anche sensibilmente diverso dalla Percentuale di allocazione nel Fondo interno.**

ESEMPIO - Allocations del premio nel Fondo interno e nella Gestione separata

| | Primo premio unico ricorrente |
|--|--------------------------------------|
| Importo pagato | € 5.050,00 |
| Costo totale | € 150,00 |
| Importo complessivo da investire | € 4.900,00 |
| Percentuale di allocazione nel Fondo interno | 40,00% |
| Importo da investire in Quote del Fondo interno- Capitale in Quote | € 4.900,00 x 40,00% = € 1.960,00 |
| Importo da investire in Gestione separata - capitale rivalutabile iniziale | € 4.900,00 - € 1.940,00 = € 2.940,00 |

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
ART. 8 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la Polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure,
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta, riceve dalla Società la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, **a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato pagato il premio**. Nel caso in cui uno o entrambi i seguenti eventi:

- conclusione del contratto
- pagamento del premio

siano successivi alla data di decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra le ore 24 della data di decorrenza e le ore 24 della data di scadenza riportate in Polizza.

ART. 11 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Dalle ore 24 della data di interruzione del Piano di pagamento dei premi (di seguito anche "data di interruzione del Piano") – corrispondente a 270 giorni dopo la data di scadenza del primo premio unico ricorrente non pagato – il contratto, in mancanza della ripresa del Piano come indicato all'Art.12, resta in vigore **senza che sia consentito il pagamento di ulteriori premi**.

Se la data di scadenza del primo premio unico ricorrente non pagato cade nei primi 6 anni del contratto, alle ore 24 della data di interruzione del Piano **il contratto viene ridotto e il Capitale Assicurato viene diminuito secondo quanto indicato all'Art.14, par. 14.1. La riduzione del contratto e la diminuzione del Capitale Assicurato non hanno luogo qualora venga ripreso il Piano di pagamento dei premi di cui all' Art.12.**

ART. 12 - RIPRESA DEL PIANO DI PAGAMENTO DEI PREMI

Entro 90 giorni dalla data di interruzione del Piano, il Contraente può riprendere il pagamento dei premi **pagando in un'unica soluzione i premi da esso previsti non ancora corrisposti**.

Ai fini della rivalutazione la data di accredito del pagamento dei premi arretrati è pari alla data del pagamento.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?
ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso** dandone comunicazione **mediante raccomandata A.R. inviata direttamente alla Società**.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente:

- se la richiesta perviene prima che sia stata effettuata la conversione dell'importo da investire in Quote: il premio pagato,
- se la richiesta perviene dopo che sia stata effettuata la conversione dell'importo da investire in Quote: il premio pagato

diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle Quote acquisite determinato moltiplicando il loro numero per la differenza fra il valore unitario applicato per il disinvestimento delle Quote (Art.17) ed il valore unitario che era stato applicato per l'investimento in Quote del premio pagato (Art.17).

In entrambi i casi l'importo ottenuto è diminuito dei costi di emissione del contratto, indicati all'Art. 6, par 6.2.

SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

ART. 14 - RIDUZIONE E RISCATTO

14.1 - Riduzione

In caso di interruzione del Piano, **se la data di scadenza del primo premio ricorrente non pagato è nei primi 6 anni** il Contraente mantiene il diritto alle prestazioni assicurate previste all'Art. 2 **ma con importo ridotto (Capitale Assicurato Ridotto)**.

Il Capitale Assicurato Ridotto è dato dalla somma del Capitale in Quote e del Capitale Rivalutabile Ridotto.

Il Capitale Rivalutabile Ridotto è determinato **prelevando dal Capitale Rivalutabile la penale di riduzione** (par.14.2) calcolata alla data di interruzione del Piano.

Ad ogni data di rivalutazione (Art. 15 par. 15.2), il Capitale Rivalutabile Ridotto si rivaluta secondo i criteri indicati all'Art. 15, par. 15.2 e par. 15.3 per la rivalutazione del Capitale Rivalutabile.

La riduzione del Capitale Rivalutabile comporta **anche la riduzione della prestazione minima garantita di un ammontare** che si ottiene moltiplicando la prestazione minima garantita, calcolata alla data interruzione del Piano, per una percentuale pari al rapporto tra penale di riduzione ed il Capitale Rivalutabile calcolato alla data di interruzione del Piano.

14.2 - Costi di riduzione

La penale di riduzione è determinata applicando la percentuale di riduzione (**Tabella C**) al Capitale Assicurato derivante dal pagamento dei soli premi unici ricorrenti e al lordo degli eventuali riscatti parziali precedentemente richiesti.

Il Capitale Assicurato derivante dai soli premi unici ricorrenti è ottenuto moltiplicando il Capitale Assicurato calcolato alla data di interruzione del Piano per il rapporto tra la somma dei premi unici ricorrenti e il totale dei premi (ricorrenti e aggiuntivi) pagati fino alla data di interruzione del Piano.

La percentuale di riduzione è individuata alla data di interruzione del Piano in base al numero di anni in cui il contratto risulta in regola con il pagamento dei premi, come indicato in **Tabella C**:

TABELLA C

| N° di annualità del Piano con premi unici ricorrenti interamente pagati | Percentuali di riduzione |
|---|--------------------------|
| 0 | 15,0% |
| 1 | 2,25% |
| 2 | 1,75% |
| 3 | 1,25% |
| 4 | 0,75% |
| 5 | 0,25% |
| 6 o più | 0,00% |

ESEMPIO - Penale riduzione

| | |
|---|---------------------------------------|
| Capitale Assicurato alla data di interruzione del Piano (ipotizzando che non siano stati pagati premi aggiuntivi e richiesti riscatti parziali) | € 10.000,00 |
| N° di annualità del Piano con premi interamente pagati | 2 |
| Percentuale di riduzione | 1,75% |
| Penale di riduzione | € 10.000,00 x 1,75% = € 175,00 |
| Capitale Assicurato Ridotto | € 10.000,00 - € 175,00 = € 9.825,00 |

14.3 - Riscatto

Il Contraente può chiedere il riscatto totale o parziale, se è trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto, totale o parziale, deve essere richiesto per iscritto, mediante raccomandata A. R. inviata alla Società.

La data di riscatto è la data di ricevimento da parte della Società della richiesta di riscatto totale o parziale completa della documentazione necessaria (data di riscatto).

Riscatto totale

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto con effetto dalla data di riscatto.

Il valore di riscatto totale è pari al Capitale Assicurato alla data di riscatto.

Se il contratto è in regola con il pagamento dei premi e il riscatto è esercitato prima che il Contraente abbia completato il pagamento dei premi previsti per i primi 6 anni dal Piano il valore di riscatto è pari al Capitale Assicurato **diminuito della penale di riduzione** (Art.14, par.14.2), entrambi calcolati alla data di riscatto.

In caso di contratto ridotto (Art. 11) il valore di riscatto totale è pari al Capitale Assicurato Ridotto in vigore alla data di riscatto.

Il valore di riscatto totale è **diminuito dei costi previsti al par. 14.4.**

Il valore di riscatto totale può risultare inferiore ai premi versati al netto dei costi di cui all'Art. 6, par. 6.2.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale non comporta la risoluzione del contratto che rimane in vigore.

Il Contraente nella richiesta di riscatto parziale deve espressamente indicare l'ammontare dell'importo da liquidare.

Se la richiesta di riscatto parziale perviene dal **1° al 15 gennaio di ogni anno la data di riscatto è il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio.**

Per ogni anno di durata del contratto sono consentiti **fino a 5 riscatti parziali.**

I riscatti parziali **non sono consentiti nei 30 giorni che precedono la data di scadenza del contratto.**

Il riscatto parziale **può essere effettuato nel rispetto dei limiti che seguono:**

- l'importo di ogni riscatto parziale **non può essere inferiore a € 500,00,**
- il riscatto parziale è consentito a condizione che il Cumulo Premi Attivi residuo **non sia inferiore a € 1.200,00.**

Il Cumulo Premi Attivi è inizialmente uguale al primo premio versato. Ad ogni versamento successivo si incrementa del premio pagato e ad ogni riscatto parziale diminuisce della stessa percentuale in cui è diminuito il Capitale Assicurato per effetto del riscatto parziale medesimo.

L'importo del riscatto parziale, al lordo dei costi e delle eventuali penali, viene prelevato per una parte dal Capitale in Quote, in proporzione al suo valore rispetto a quello del Capitale Assicurato ambedue calcolati alla data di riscatto, e per la parte residua dal Capitale Rivalutabile.

L'importo da prelevare dal Capitale in Quote comporta il disinvestimento di un numero di Quote pari al rapporto fra l'importo stesso ed il valore unitario delle Quote alla data di valorizzazione considerata di cui all'Art.17.

L'importo residuo da prelevare dal Capitale Rivalutabile comporta anche la **diminuzione della prestazione minima garantita** di un ammontare che si ottiene moltiplicando la prestazione minima garantita, calcolata alla data di riscatto in base a quanto previsto all'Art. 15, par. 15.3, per una percentuale pari al rapporto tra l'importo da prelevare dal Capitale Rivalutabile ed il Capitale Rivalutabile calcolato alla data di riscatto.

Il valore di riscatto parziale è **diminuito dei costi previsti al par. 14.4.**

In relazione a ciascun riscatto richiesto e con riferimento al solo Capitale Rivalutabile è previsto un limite complessivo osservato in un periodo di 30 giorni (Limite) per operazioni di riscatto riferibili a contratti collegati alla medesima Gestione separata sottoscritti dal medesimo Contraente, o da più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (Operazioni di riscatto).

Nella Polizza è riportato l'importo del Limite vigente all'emissione del presente contratto. L'importo può variare al variare delle Riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base al rendimento della Gestione separata ed è pari al minor valore tra 15 milioni di euro e il 2% dell'ammontare delle Riserve matematiche risultante alla chiusura dell'ultimo periodo di osservazione. Il valore delle Riserve matematiche risultante alla chiusura dell'ultimo periodo di osservazione è rilevabile dal Prospetto della composizione della Gestione separata stessa, pubblicato annualmente anche sul sito internet della Società.

Se il Limite è superato, anche per effetto della somma tra:

- il valore di riscatto richiesto riferibile al Capitale Rivalutabile,
- gli importi relativi a Operazioni di riscatto, che si riferiscono al Capitale Rivalutabile, effettuate nell'arco dei 30 giorni che precedono la data di liquidazione del valore di riscatto del presente contratto,

il valore di riscatto relativo al solo Capitale Rivalutabile viene **corrisposto fino a concorrenza del Limite nei tempi previsti all'Art. 5 . Se l'ammontare del valore di riscatto riferibile al Capitale Rivalutabile eccede il Limite, la Società effettua il pagamento in più parti, ciascuna di importo pari (o, nel caso dell'ultima parte, inferiore) al Limite, ad intervalli di 30 giorni.**

La Società potrà liquidare in un'unica soluzione l'intero valore di riscatto qualora ciò non rechi grave pregiudizio alla collettività dei Contraenti di contratti collegati alla Gestione separata.

14.4 - Costi di riscatto

Il valore di riscatto parziale o totale è diminuito di una **penale di riscatto** determinata applicando la **percentuale di riscatto (Tabella D)** al valore di riscatto. La percentuale di riscatto è individuata alla data di riscatto in base agli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come indicato in **Tabella D:**

TABELLA D

| Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto | Percentuale di riscatto |
|---|-------------------------|
| 1 | 2,25% |
| 2 | 1,75% |
| 3 | 1,25% |
| 4 | 0,75% |
| 5 | 0,25% |
| pari o superiore a 6 | 0,00% |

Ogni operazione di riscatto parziale o totale prevede, oltre alla penale, un **costo fisso pari a € 5,00**.

ESEMPIO – Costi di riscatto totale

| | |
|---|-------------------------------------|
| Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto alla data di riscatto | 2 |
| N° di annualità del Piano interamente pagati | 2 |
| Capitale Assicurato alla data di riscatto (ipotizzando che non siano stati pagati premi aggiuntivi e richiesti riscatti parziali) | € 10.000,00 |
| Capitale Assicurato Ridotto | € 9.825,00 |
| Percentuale di riscatto | 1,75% |
| Penale di riscatto | € 9.825,00 x 1,75% = € 171,94 |
| Costo fisso per il riscatto | € 5,00 |
| Costi di riscatto totali | € 171,94 + € 5,00 = € 176,94 |
| Valore di riscatto al netto dei Costi | € 9.825,00 - € 176,94 = € 9.648,06 |

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
ART. 15 - CAPITALE RIVALUTABILE INIZIALE - RIVALUTAZIONE - CAPITALE RIVALUTABILE
15.1 - Capitale rivalutabile iniziale

Alla decorrenza del contratto, in corrispondenza del primo premio pagato, l'ammontare del capitale rivalutabile iniziale (Art. 7) è indicato in Polizza.

Ogni premio pagato (ricorrente o aggiuntivo) successivo al primo genera un ulteriore capitale rivalutabile iniziale.

15.2 - Rivalutazione del Capitale Rivalutabile

Ogni capitale rivalutabile iniziale è rivalutato (Capitale Rivalutabile) in funzione dei rendimenti della Gestione separata, disciplinata dal relativo Regolamento in allegato.

Il Capitale Rivalutabile si rivaluta alle seguenti date di rivalutazione: il 31/12 di ogni anno (data di rivalutazione annuale), data di riscatto totale, decesso antecedente alla scadenza e scadenza contrattuale.

Ad ogni data di rivalutazione, il Capitale Rivalutabile si ottiene dalle successive operazioni:

1. il capitale rivalutabile iniziale relativo al primo premio pagato (in corrispondenza della prima data di rivalutazione) o il Capitale Rivalutabile quale risulta alla precedente data di rivalutazione (in corrispondenza delle date di rivalutazione successive alla prima), è rivalutato per il periodo trascorso dalla data di accredito del primo premio pagato (Art. 6, par 6.2) o dalla precedente data di rivalutazione (periodo di rivalutazione),
2. all'importo di cui al punto 1. viene sommato il capitale rivalutabile iniziale relativo a ciascun ulteriore premio pagato, ciascuno rivalutato per la frazione di anno trascorsa dalla rispettiva data di accredito del premio (Art. 6, par 6.2 e Art. 12),
3. l'importo di cui al punto 2. viene diminuito degli importi prelevati, determinati come stabilito all'Art. 14, par.14.3, in occasione di ogni riscatto parziale compiuto nel corso del periodo di rivalutazione, ciascuno rivalutato per la frazione di anno trascorsa dalla rispettiva data di riscatto.
4. l'importo di cui al punto 2. viene inoltre diminuito della penale di riduzione (Art.14, par. 14.1), calcolata in caso di riduzione

del contratto nel corso del periodo di rivalutazione, rivalutata per la frazione di anno trascorsa dalla rispettiva data di interruzione del Piano.

Ai fini di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4., ciascun capitale si rivaluta di un importo che si ottiene applicando al capitale stesso la misura di rivalutazione (positiva o negativa) di cui all'Art. 16, in pro rata temporis nel caso di rivalutazione relativa ad una frazione di anno.

La rivalutazione è effettuata con il metodo della capitalizzazione composta.

15.3 - Capitale Rivalutabile

Al raggiungimento della scadenza contrattuale o in caso di decesso dell'Assicurato, se precedente la scadenza, o in caso di riscatto totale **con data di riscatto coincidente o successiva al decimo anniversario della data di decorrenza del contratto**, il Capitale Rivalutabile è pari al maggior valore tra:

- ✓ il Capitale Rivalutabile determinato, con il metodo descritto al par. 15.2, alla data di calcolo considerata (data di scadenza, di decesso o di riscatto);
- ✓ la prestazione minima garantita pari alla somma dei capitali rivalutabili iniziali riferibili a ciascun premio pagato (ricorrente o aggiuntivo), diminuita degli importi determinati come stabilito all'Art 14, a seguito dell'eventuale riduzione del contratto e degli eventuali riscatti parziali.

ART. 16 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Secondo i criteri indicati nel Regolamento della Gestione separata, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione separata, calcolato in riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. La misura di rivalutazione da attribuire al contratto è calcolata in funzione del tasso medio di rendimento determinato al termine del periodo di osservazione che cade nel terzo mese che precede la data di rivalutazione (Art. 15, par. 15.2).

ESEMPIO - Individuazione del periodo di osservazione e del relativo tasso medio di rendimento

Ipotizzando una data di rivalutazione che cade il 31/12/2024, il tasso medio di rendimento della Gestione separata è quello realizzato nel periodo di osservazione che va dal 01/10/2023 fino al 30/09/2024

Misura di rivalutazione

Il tasso di rendimento attribuito è pari al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione separata, **che può avere valore positivo o negativo**, al netto della commissione trattenuta dalla Società.

La commissione trattenuta dalla Società è pari a 1,30 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito.

La misura di rivalutazione può essere inferiore a 0,00%.

ART. 17 - CAPITALE IN QUOTE – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E DATE DI VALORIZZAZIONE

Il Capitale in Quote è collegato al valore delle Quote del Fondo interno.

Il valore complessivo netto del Fondo interno è suddiviso in Quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di Quote del Fondo.

Tutte le Quote hanno uguale valore (valore unitario delle Quote).

Il valore unitario è determinato alle date di valorizzazione e con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo interno in allegato.

Il controvalore delle Quote del Fondo presenti nel contratto è dato dal prodotto tra il numero delle Quote attribuite al contratto ed il valore unitario delle Quote stesse.

Il valore unitario delle Quote del Fondo è riferito al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui, a seconda della circostanza ricorrente, è intervenuto:

- il giorno di pagamento del premio;
- il giorno di ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso;
- la data di riscatto (Art. 14);
- il giorno di ricevimento da parte della Società di tutta la documentazione necessaria, (Art. 5), in caso di decesso dell'Assicurato.

Alla scadenza contrattuale, il valore unitario della Quota è riferito al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana precedente.

In caso di riduzione del contratto, il valore unitario della Quota è riferito al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana precedente la data di interruzione del Piano (Art. 14).

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote è quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI**ART. 18 - BENEFICIARI**

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione.

La designazione dei Beneficiari può essere fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto con apposita clausola, inserita in Polizza, con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento. La designazione è revocabile o modificabile nelle stesse forme, precisando i Beneficiari ed il contratto per i quali viene effettuata la revoca o la modifica.

In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle prestazioni contrattuali.

La designazione dei Beneficiari **non può tuttavia essere revocata o modificata** nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

ART. 19 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile). Le somme pagate al Beneficiario, a seguito del decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 20 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto **solo previo espresso consenso della Società**, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Tali atti sono efficaci nei confronti della Società se risultano **dalla Polizza o da appendice contrattuale e se sono firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, e, in generale, **le operazioni di liquidazione richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.**

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Per tutto quanto non regolato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO

I pagamenti vengono effettuati **previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione sotto elencata in relazione alla causa del pagamento**, eccetto quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o beneficiario del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;

(i seguenti documenti dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all'originale):

- certificato di morte dell'Assicurato
- in caso di decesso a seguito di malattia:
 - relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) oppure redatta su carta semplice fornendo tutte le informazioni previste dal modulo stesso;
- in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia:
 - documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria (provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio) da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi;
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

Riscatto totale o parziale

- richiesta di riscatto totale o parziale compilata e sottoscritta dal Contraente, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale del Contraente o del Legale Rappresentante se il Contraente è persona giuridica;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), solo nel caso in cui l'Assicurato sia diverso dal Contraente;
- attestazione sottoscritta dal Contraente con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratorio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento al Contraente o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica;
- assenso scritto del Beneficiario irrevocabile;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente sui "Contraenti Collegati", con la quale lo stesso dichiara di non essere a conoscenza di soggetti qualificabili come Contraenti Collegati che, negli ultimi 30 giorni, abbiano effettuato Operazioni di riscatto relative a contratti collegati alla medesima Gestione separata, oppure dichiara di essere a conoscenza di tale circostanza indicando, in tal caso, i dati identificativi dei suddetti Contraenti Collegati e il tipo di collegamento esistente.

Scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), solo nel caso in cui l'Assicurato sia diverso dal Beneficiario;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratorio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;
- originale, o copia conforme all'originale, del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

ALLEGATO B – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
R.E. UNIPOL**
Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome "R.E. Unipol" (di seguito la "Gestione separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38 e successive modifiche.

Il regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi ("FIA"), Hedge Fund UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

| Tipologia di investimento | Massimo |
|---|---------|
| Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili | 100% |
| Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili | 35% |
| Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili | 20% |
| Investimenti in altri strumenti finanziari | 20% |

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte del medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o

gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel rispetto del limite del 20%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

ALLEGATO C – REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO**REGOLAMENTO FONDO INTERNO
ESG UNIPOL****ART. 1: ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO**

La Società ha istituito in data 7 settembre 2020, e gestisce secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il Fondo interno denominato ESG Unipol (di seguito definito “Fondo”) a cui sono direttamente collegate le prestazioni di contratti di assicurazione sulla vita.

Il Regolamento del Fondo è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

ART. 2: CARATTERISTICHE DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote di uguale valore ed è separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo da essa gestito.

Il Fondo è denominato in Euro ed è ad accumulazione dei proventi: l'incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito e determina il corrispondente incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo a intermediari abilitati a tale attività, anche appartenenti al Gruppo, che operano sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente Regolamento. In tale eventualità la Società esercita un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite e mantiene esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo.

Di seguito vengono riportate le ulteriori caratteristiche del Fondo.

2.1 Obiettivi e profilo di rischio del Fondo

L'obiettivo del Fondo è l'incremento del valore delle quote attraverso una gestione flessibile che miri a selezionare gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento tenuto conto del rischio assunto e dei criteri di selezione come di seguito descritti al punto 2.3.

Il profilo di rischio del Fondo è Medio-Alto coerentemente con gli obiettivi di VaR (Value At Risk) riportati nel paragrafo successivo.

Anche il profilo di rischio più basso non indica un investimento privo di rischio.

Non esiste alcuna garanzia né sulle performance future né sul rimborso del capitale investito.

2.2 Stile di gestione

Viene utilizzato uno stile di gestione flessibile che, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo, miri a selezionare gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento ponderate per il rischio e che soddisfino i criteri di selezione di seguito specificati al punto 2.3.

In relazione alla tipologia di gestione adottata (gestione flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata dal Fondo.

Pertanto, per la valutazione e la misurazione del rischio verrà utilizzato il seguente indicatore: VaR mensile con un intervallo di confidenza del 95%, con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia del 4,00%; tale soglia costituisce un mero obiettivo gestionale e pertanto potrebbe essere superato temporaneamente in particolari condizioni di mercato.

Il VaR quantifica la massima perdita potenziale del Fondo, stimata in un determinato orizzonte temporale, con un livello di probabilità predefinito (c.d. “livello di confidenza”).

Nonostante l'obiettivo della Società sia quello di mantenere tale indicatore di rischio entro il livello stabilito, **il VaR non rappresenta in alcun modo una garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente inferiore al livello indicato (4,00% del patrimonio del Fondo).**

2.3 Tipologie e caratteristiche delle attività del Fondo

In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato non è prevista alcuna allocazione predeterminata degli attivi; gli investimenti ammissibili sono quindi definiti nel rispetto della normativa vigente e selezionati nel tempo sulla base di criteri volti ad assicurare una adeguata redditività nel rispetto del profilo di rischio assegnato.

In particolare l'attività di selezione di strumenti finanziari avviene in base a criteri che tengano conto di una valutazione della responsabilità ambientale, sociale e della struttura di governance (cosiddetta analisi ESG – Environmental, Social, Governance).

Gli Investimenti del Fondo possono essere rappresentati da attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario e azionario e da quote e/o azioni di O.I.C.R. (compresi ETF) denominati in Euro o in altre valute. Si prevede inoltre l'investimento in singoli strumenti finanziari azionari e obbligazionari ed in ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente. Potranno essere selezionati O.I.C.R. (compresi gli ETF) sia azionari sia obbligazionari sia appartenenti ad altre categorie; non vi sono limitazioni di aree geografiche se non quelle previste dalla normativa vigente. Gli O.I.C.R. (compresi gli ETF) potranno essere sia di diritto comunitario che di diritto estero e dovranno essere conformi alla normativa vigente. Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari.

Per le attività finanziarie di tipo obbligazionario potranno essere selezionati sia emittenti governativi e/o organismi sovranazionali che emittenti corporate.

Per la quota di patrimonio investita direttamente in titoli di capitale, potranno essere selezionate sia le azioni di società ad elevata che a media e bassa capitalizzazione.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace del portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, coerentemente con il Profilo di rischio del medesimo.

La natura degli investimenti effettuati può comportare un'esposizione al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari e potrà utilizzare, ove ritenuto opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

È consentito l'investimento in O.I.C.R. (compresi gli ETF) che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una gestione efficace.

Le quote o azioni di O.I.C.R. (compresi gli ETF) e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

ART. 3: SPESE E ONERI DEL FONDO

Sono a carico del Fondo le seguenti spese:

Spese dirette che gravano sul patrimonio del Fondo

a. la commissione di gestione a favore della Società, indicata nella tabella seguente, calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente:

| Denominazione del Fondo | Commissione di gestione annua |
|-------------------------|-------------------------------|
| ESG Unipol | 1,80% |

Spese indirette

b. gli oneri inerenti alla compravendita delle attività costituenti il patrimonio del Fondo e ulteriori oneri di pertinenza diretta;

c. le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione del Fondo in relazione al giudizio sul rendiconto annuale del Fondo stesso;

d. le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo.

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in O.I.C.R., ferma restando la commissione di gestione di cui alla lett. a. del presente articolo trattenuta dalla Società a titolo di compenso per l'attività di selezione delle attività di pertinenza del Fondo, nonché per l'amministrazione dei contratti, graveranno indirettamente sul Fondo (oltre alle spese indicate alle lett b., c. e d. del presente articolo) le spese di gestione e gli oneri propri degli O.I.C.R. in cui sono investite le relative disponibilità.

Le commissioni di gestione annue degli O.I.C.R. non potranno comunque superare le seguenti percentuali, al netto della retrocessione eventualmente riconosciuta al Fondo:

| Comparto | ETF | O.I.C.R. |
|-------------------------|-------|----------|
| Monetario | 0,30% | 0,50% |
| Obbligazionario | 0,45% | 0,75% |
| Azionario | 0,70% | 1,00% |
| Azionario specializzato | 0,80% | 1,20% |
| Altre Categorie | 1,00% | 1,50% |

Su alcuni O.I.C.R. possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 25% dell'overperformance stessa.

Resta inteso che, qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo siano investiti in quote o azioni di O.I.C.R. emessi, promossi o gestiti da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società (O.I.C.R. collegati):

- non graveranno sul Fondo spese o diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote dei suddetti O.I.C.R.;
- la commissione di gestione di cui alla lettera a) sulla porzione di patrimonio rappresentata da azioni o quote di O.I.C.R. collegati sarà applicata in misura ridotta, pari ai 2/3 della commissione stessa, individuata come quota parte della commissione relativa al servizio prestato per l'*asset allocation* degli O.I.C.R. collegati e per l'amministrazione dei contratti.

Il Fondo investe esclusivamente in O.I.C.R. (compresi gli ETF) che non siano gravati da oneri di ingresso e di uscita.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli O.I.C.R. oggetto di investimento sono contabilizzati pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo. Gli eventuali crediti di imposta maturati nel corso di un esercizio vanno ad aumentare il patrimonio netto del Fondo e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario dell'esercizio successivo. Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo, comprese, in particolare, le spese derivanti dall'affidamento della gestione ad intermediari abilitati.

ART. 4: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

Ai fini del calcolo del valore della quota la Società calcola il valore complessivo netto del Fondo, settimanalmente, il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana (giorno di valorizzazione) utilizzando i prezzi relativi al giorno precedente quello del calcolo (giorno di riferimento).

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto del Fondo verrà calcolato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

I criteri e i principi contabili utilizzati per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo sono i seguenti:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno di riferimento del calcolo; tali consistenze sono rettifiche dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati sui titoli azionari vengono registrati alla data del pagamento;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche;
- la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall'euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo.

ART. 5: NUMERO DELLE QUOTE, VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLICAZIONE

Il numero delle quote in cui è suddiviso il Fondo sarà uguale al numero delle quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

Il valore unitario della quota viene calcolato settimanalmente, il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato secondo il disposto dell'art. 4, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario di ogni quota viene arrotondato al terzo decimale.

Il valore unitario della quota al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo è pubblicato giornalmente nel sito internet della Società.

ART. 6: SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE DEL FONDO

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società che redige entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto è sottoposto a verifica contabile da parte di una società di Revisione iscritta nel Registro dei Revisori Legali che attesta la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

ART. 7: LIQUIDAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE DEL FONDO

La Società può effettuare le seguenti operazioni straordinarie se opportune nell'interesse dei Contraenti:

- a. coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione del Fondo oppure procedere a fusione dello stesso con altri Fondi della Società che abbiano caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale;
- b. liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo della Società che abbia caratteristiche simili.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa. In ogni caso le suddette operazioni straordinarie non comportano l'applicazione di spese per i Contraenti.

ART. 8: MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili per adeguare lo stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Tali modifiche saranno trasmesse all'IVASS e comunicate a tutti i Contraenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Proposta n. _____

Tariffa _____

Agenzia

Agenzia _____

Cod. Agenzia _____

Cod. Subagenzia _____

Cod. Produttore _____

Contraente persona giuridica

Ragione Sociale _____

Cod. Fiscale _____

Attività _____

Indirizzo della sede legale _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Codice IBAN _____

Indirizzo email _____

Recapito telefonico _____

Contraente persona fisica

Cognome e Nome _____

Sesso _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Professione _____

Indirizzo del domicilio abituale _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio abituale) _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Codice IBAN _____

Codice Fiscale _____

Documento di riconoscimento _____

Numero _____

Rilasciato da _____

Località di rilascio _____

Data di rilascio _____

Indirizzo email _____

Recapito telefonico _____

Legale Rappresentante

Cognome e Nome _____

Sesso _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Professione _____

Indirizzo del domicilio _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio) _____

Codice Fiscale _____

Documento di riconoscimento _____

Numero _____

Rilasciato da _____

Località di rilascio _____

Data di rilascio _____

Indirizzo email _____

Recapito telefonico _____

Segue Proposta n. _____

Assicurando (se diverso dal Contraente)

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Cognome e Nome | | Sesso | Data di nascita |
| Luogo di nascita | | Professione | |
| Indirizzo del domicilio | | | |
| CAP | Località | Provincia | |
| Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio) | | | |
| CAP | Località | Provincia | |
| Codice Fiscale | | Documento di riconoscimento | Numero |
| Rilasciato da | Località di rilascio | Data di rilascio | |
| Indirizzo email | | Recapito telefonico | |

Beneficiari

Avvertenza: in caso di mancata designazione nominativa del/i Beneficiario/i, la Società potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i. La modifica o la revoca del/i Beneficiario/i deve essere comunicata alla Società.

Beneficiario (in caso di vita dell'Assicurando)

il Contraente l'Assicurato

Designazione nominativa del Beneficiario
 È richiesta l'esclusione dell'invio al/i Beneficiario/i di comunicazioni prima della scadenza? sì no

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Cognome e Nome / Ragione Sociale | | Sesso | Data di nascita |
| Luogo di nascita | | Codice Fiscale / P. IVA | |
| Indirizzo di residenza | | | |
| CAP | Località | Provincia | |
| Indirizzo email | | Recapito telefonico | Quota beneficio % |

Altra Designazione del Beneficiario

Beneficiario (in caso di morte dell'Assicurando)

Designazione nominativa del Beneficiario

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Cognome e Nome / Ragione Sociale | | Sesso | Data di nascita |
| Luogo di nascita | | Codice Fiscale / P. IVA | |
| Indirizzo di residenza | | | |
| CAP | Località | Provincia | |
| Indirizzo email | | Recapito telefonico | Quota beneficio % |

Altra Designazione del Beneficiario

Segue Proposta n. _____

Designazione del Referente terzo (diverso dal/i Beneficiario/i, da indicare per esigenze di riservatezza e a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato) sì no

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| Cognome e Nome / Ragione Sociale | | Sesso | Data di nascita |
| Luogo di nascita | | Codice Fiscale / P. IVA | |
| Indirizzo di residenza | | Provincia | |
| CAP | Località | Recapito telefonico | |
| Indirizzo email | | | |

Tipologia del contratto

I successivi importi si intendono espressi in Euro

Premio 1a rata da versare

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Garanzia base | Sovrappremi | Garanzia complementare | Garanzia accessoria | Premio netto |
| Interessi di frazionamento | Imposte su complementare | Costi di emissione | Diritti di Quietanza | Premio lordo |

Rate successive – a partire dal

| | | | | |
|---|--------------------------|--|----------------------|--------------|
| Garanzia base | Sovrappremi | Garanzia complementare | Garanzia accessoria | Premio netto |
| Interessi di frazionamento | Imposte su complementare | Costi di emissione | Diritti di Quietanza | Premio lordo |
| Spese trattenute in caso di rimborso del premio | | Costi di emissione trattenuti in caso di recesso | | |

Decorrenza, durata, periodicità, frazionamento, durata pagamento premi e attivazione addebito diretto SDD (sepa Direct Debit)

| | | | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|---|
| Decorrenza | Durata (anni) | Periodicità | Frazionamento/Frequenza | Durata pagamento premi | <input type="checkbox"/> Richiesta di attivazione SDD |
|------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|---|

Profilo- Percentuale iniziale di allocazione nel Fondo interno (la sezione è applicabile solo se il prodotto prevede la Percentuale di allocazione)

A seconda del Profilo scelto dal Contraente indicare la percentuale di allocazione, rispettando i limiti di seguito indicati:

| | <input type="checkbox"/> Profilo EQUILIBRATO | | | <input type="checkbox"/> Profilo DINAMICO | | |
|----------------------------|--|----------------------|---------|---|----------------------|---------|
| | Percentuale scelta dal Contraente | Minima | Massima | Percentuale scelta dal Contraente | Minima | Massima |
| Gestione separata | ___ % | 60% | 70% | ___ % | 40% | 60% |
| Fondo Megatrend – CLASSE B | ___ % | 0% | 10% | ___ % | 0% | 50% |
| Fondo Equilibrato | ___ % | Restante percentuale | | | | |
| Fondo Dinamico – CLASSE B | ___ % | | | ___ % | Restante percentuale | |
| TOTALE | 100% | | | 100% | | |

Nel caso di adesione al Bilanciamento Gestito dalla Società indicare solo la scelta del Profilo; la percentuale di allocazione iniziale sarà quella in vigore, per il Profilo scelto, alla data di emissione della Polizza.

Prestazione iniziale - Richiesta di adesione al Bilanciamento Gestito (la Richiesta di adesione al Bilanciamento Gestito è applicabile solo se il prodotto lo prevede)

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Capitale Rivalutabile iniziale | Importo da investire in Quote | Adesione al Bilanciamento Gestito dalla Società |
| | | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |

Convenzione - Classe

| | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|---------|-----------|--------|
| Codice/Conv. | Cod. pag. | Descrizione | Azienda | Matricola | Classe |
|--------------|-----------|-------------|---------|-----------|--------|

Informativa in tema di disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

La Legge del 7 dicembre 2023 n. 193 (la "Legge"), entrata in vigore il 2 gennaio 2024, ha introdotto il cosiddetto "diritto all'oblio oncologico", il quale prevede che in fase di stipulazione o successivamente, nonché in caso di rinnovo di un contratto assicurativo, l'assicurato non è tenuto a fornire informazioni né subire indagini relative a patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (5 anni nel caso di patologia insorta prima dei 21 anni di età compiuti) alla data della richiesta.

Le suddette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dall'assicurato e qualora fossero già note alla Società, le stesse non potranno essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Nei casi previsti dalla Legge, nessuna visita medica o accertamento sanitario può inoltre essere richiesto all'assicurato in relazione alla progressiva patologia oncologica.

Revoca della Proposta e diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di revocare la presente Proposta finché il contratto non sia concluso; ha inoltre diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il diritto di revoca o di recesso deve essere esercitato per iscritto mediante raccomandata A.R. da inviare a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna, contenente gli elementi identificativi, rispettivamente, della Proposta o del contratto. La Società rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio complessivo eventualmente versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, dei costi di emissione trattenuti in caso di recesso e delle eventuali imposte; qualora la richiesta pervenisse dopo che sia stata effettuata la conversione dell'importo da investire in Quote, il premio da rimborsare sarà diminuito / aumentato dell'eventuale decremento / incremento del controvalore delle Quote acquisite col versamento del premio e / o dell'eventuale decremento / incremento del controvalore delle Quote acquisite / liquidate a seguito di Bilanciamento Gestito (se previsto), come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Modalità di pagamento del premio dell'emittendo contratto

Il versamento del premio deve essere effettuato solo al momento della stipulazione del contratto, pertanto nessun soggetto è autorizzato a incassare il premio con la sottoscrizione della presente Proposta. Ogni versamento di premio dovrà essere effettuato, a scelta del Contraente, tramite: assegno, circolare o bancario o postale, munito della clausola di non trasferibilità, bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale oppure altri mezzi di pagamento bancario o postale, oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. Per le modalità di pagamento diverse da assegno, il giorno del pagamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all'Intermediario incaricato.

Tali mezzi di pagamento dovranno essere intestati o girati alla Società ovvero all'Intermediario in tale qualità.

Periodicità del Premio: _____.

Consenso al trattamento dei dati personali, appartenenti a categorie particolari, per finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

Firma del Contraente
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)
(ovvero il Legale rappresentante)

Segue Proposta n. _____

Dichiarazioni conclusive

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Io sottoscritto:

- **DICHIARO** ad ogni effetto di legge che le indicazioni fornite nella presente Proposta, nonché nel Questionario per la raccolta di informazioni del Cliente, sono veritiere, esatte e complete e che non ho taciuta, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle domande riportate all'interno, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se scritte da altri.

Il Contraente dichiara:

- di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto;
- di avere effettuato la designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa nella consapevolezza che ciò può comportare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i, in caso di designazione generica;
- di essere consapevole che l'eventuale modifica o revoca del/i beneficiario/i deve essere comunicata per iscritto alla Società, anche attraverso l'Intermediario incaricato, o effettuata per testamento;
- di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Proposta, i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018;
- **di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione della presente Proposta:**
 - la Raccomandazione personalizzata n. _____ del ____/____/____;
 - il Set Informativo _____;
 - il Documento Informativo relativo all'operazione di trasformazione, in caso di operazione di trasformazione.

Firma del Contraente
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)
(ovvero il Legale rappresentante)

Dichiaro che i dati relativi alla presente Proposta sono stati da me raccolti, di aver verificato l'identità del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, e che la/e firma/e in calce alla presente proposta è/sono stata/e apposta/e in mia presenza.

Firma dell'Intermediario autorizzato

(Luogo)

(data)

pagina intenzionalmente in bianco

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

USA_Info_Cont_01 – ed. 01.01.2025

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il “**Regolamento**”), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come *infra* definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la “**Compagnia**”).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i “**Dati**” o i “**Suoi Dati**”):

- dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d’impresa, nonché informazioni sull’affidabilità creditizia);
- informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sua posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all’erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- (F1) – Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “**Servizi Assicurativi**” o i “**Servizi**”) e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- (F2) – Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l’adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l’adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- (F3) – Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l’accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- (F4) – Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l’eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- (F5) – Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l’analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- (F6) – Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l’utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l’assistenza tecnica e garantirLe l’accesso alla Sua area riservata.
- (F7) – Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “**Soft spam**”):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell’ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “**I Suoi diritti**”).

| # | Categorie di Dati | Base giuridica | Conferimento dei Dati |
|----|---------------------------|---|--|
| F1 | a); b); c); d); e); f) | La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L’eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell’art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento. | Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all’erogazione dei Servizi. |
| F2 | a); b); c) | La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili. | |
| F3 | a); b); c); d); e); f) | La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia. | |
| F4 | a); b); c); d); e); f) | La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia. | |
| F5 | a); b); c) | La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche. | |
| F6 | a); c) | La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili. | Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa. |
| F7 | a) | Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell’art. 130, c. 4 del D. Lgs. 196/2003. | Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l’erogazione dei Servizi. |

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

² Per l’adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, “Autorità Giudiziaria”), ente pubblico (di seguito, “Pubblica Amministrazione”), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza – sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o alla tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it